

(N. 1937-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1978)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio
concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione mista italo-francese, prevista dall'Accordo firmato a Roma il 29 maggio 1948, fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e ratificato con legge 18 luglio 1949, n. 732, ha esaminato la possibilità di adottare — nel quadro del deposito e della registrazione dei marchi dei due Paesi — il principio che il deposito e la registrazione di uno dei due Paesi valga a proteggerlo sul territorio dell'altro, senza l'adempimento di alcuna altra formalità ed il pagamento di altre tasse.

Tale sistema rappresenta certamente un progresso rispetto a quello regolato dall'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio riveduto a Bruxelles il

14 dicembre 1900, a Vashington il 21 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, che prevede la registrazione per il tramite dell'amministrazione dei paesi di origine all'apposito servizio dell'ufficio internazionale di Berna, previo pagamento di tasse e l'osservanza di speciali formalità.

Della semplificazione che deriverà dall'esecuzione dell'Accordo si avvantaggeranno le categorie produttrici dei due Paesi, in quanto sarà agevolato l'intercambio delle merci e dei prodotti tanto italiani che francesi.

Per questi motivi la nostra Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge.

DI GIOVANNI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.